

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MARZO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

| INDICE | PAG. | PAG. |
|--|--|------|
| Congedo: | | |
| PRESIDENTE | 1660 | |
| Comunicazioni del Presidente: | | |
| PRESIDENTE | 1660 | |
| Per la morte del deputato Guido Falettra: | | |
| PRESIDENTE | 1660 | |
| Sui lavori della Commissione: | | |
| PRESIDENTE | 1660 | |
| CAPONI | 1661 | |
| MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 1661 | |
| Inversione dell'ordine del giorno: | | |
| PRESIDENTE | 1661 | |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | | |
| Autorizzazione alla stipula di una convenzione d'impegno alla cessione in favore del Comune di Arona dell'immobile demaniale ivi ubicato e denominato « Palazzo della Dogana » valutato lire 55.300.000 a titolo di permuta alla pari di un edificio da costruire in detta località a cura e spese del Comune medesimo e da destinare a sede degli Uffici finanziari. (3452) | 1662 | |
| PRESIDENTE | 1662 | |
| TERRAGNI, <i>Relatore</i> | 1662 | |
| ANGELINO PAOLO | 1662 | |
| MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 1662 | |
| Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio della discussione): | | |
| Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. (3511); | | |
| BONOMI ed altri: Esenzione dalla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche dei passi carrabili costituenti unico accesso ai fondi rustici. (146); | | |
| NAPOLITANO FRANCESCO: Abolizione della tassa per la occupazione di spazi soprastanti al suolo stradale. (3477) | 1663 | |
| PRESIDENTE | 1663, 1664, 1665, 1667, 1668, 1670, 1672, 1673, 1674, 1675 | |
| ANGELINO PAOLO | 1664, 1672, 1673 | |
| RAFFAELLI | 1665, 1668, 1674 | |
| CURTI AURELIO | 1667, 1668 | |
| TOGNI GIULIO BRUNO | 1667, 1668, 1672 | |
| TERRAGNI | 1670, 1672 | |
| NAPOLITANO FRANCESCO | 1670 | |
| BIMA | 1673 | |
| ROSELLI | 1674 | |
| MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> | 1674 | |
| Disegno di legge (Rinvio della discussione): | | |
| Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. (3139) | 1675 | |
| PRESIDENTE | 1675 | |
| MELLO GRAND, <i>Relatore</i> | 1675 | |
| Sull'ordine dei lavori: | | |
| PRESIDENTE | 1775 | |
| RAFFAELLI | 1675 | |
| Votazione segreta: | | |
| PRESIDENTE | 1675 | |

La seduta comincia alle 10.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Schiratti.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per i disegni di legge n. 3452 e n. 3511 e per le proposte di legge nn. 146 e 3477 i deputati Maxia e Trebbi sono sostituiti rispettivamente dai deputati Roselli e Caponi.

Comunico, inoltre, che intervengono, a loro richiesta, senza voto deliberativo, i deputati Fabbri, Cruciani e Berlinguer.

Per la morte del deputato Guido Faletra.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comprendo che nel dare inizio a questa seduta, il nostro comune pensiero non può non correre alla memoria dell'onorevole Guido Faletra.

Ci addolora il fatto che Egli sia mancato in così giovane età e la sua figura è, ora, nel cuore di noi tutti.

Il Presidente della Camera lo ha voluto commemorare in Assemblea ed io non credo di dover aggiungere alcuna parola a quanto è stato così degnamente detto dal Presidente Leone se non per ricordare l'onorevole Faletra nella intimità della nostra Commissione, come collega affettuoso, veramente cordiale, amico, preparato e combattivo per il proprio ideale politico.

Tutto questo è affidato al nostro ricordo, ricordo che è riconoscimento delle Sue doti di uomo e di parlamentare, segno della nostra commozione e del nostro vero affetto per Lui. Onorevoli colleghi, sono certo che la Sua figura rimarrà sempre viva nei nostri cuori.

Aggiungo che, non appena ho appreso, con commozione, la notizia di questo doloroso lutto, mi sono premurato di inviare alla famiglia un telegramma che esprimesse le nostre più sincere, sentite condoglianze.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Prima di riprendere i nostri lavori, ritengo mio dovere dare brevissimamente notizia dell'at-

tività della nostra Commissione; questo perché desidero rimanga documentato agli atti, con analisi statistica, il lavoro da noi svolto, che è stato — come sempre — notevole.

Già ebbi occasione di illustrare un riassunto del lavoro continuo ed intenso della nostra Commissione alla ripresa autunnale dei lavori. Oggi sono in grado di potervi dire che nel periodo che va dal 28 settembre 1961, primo giorno di riunione dopo la pausa estiva, a tutto il 25 gennaio 1962, la Commissione ha tenuto 25 sedute in sede legislativa, 15 in sede referente e 3 sedute a Commissioni riunite, per un totale di 43 sedute. Nei predetti tre mesi la Commissione ha già tenuto quindi — per la parte legislativa — tante sedute quante ne sono state tenute dal 7 ottobre 1960 al 21 luglio 1961; il che significa che ai nostri lavori abbiamo già impresso un ritmo di maggiore attività prima ancora che la Commissione venisse sollecitata in relazione al sempre crescente numero di provvedimenti che ad essa vengono assegnati.

Da questa sommaria indicazione non bisogna disgiungere la considerazione del numero e dell'importanza dei provvedimenti approvati, che sono stati: 74 in sede legislativa e 16 in sede referente. Se si fa un rapporto fra le 25 sedute in sede legislativa, con l'approvazione dei 74 provvedimenti, si ha una media di circa tre provvedimenti approvati per seduta. Non sto a ricordare che di questi provvedimenti, alcuni sono stati estremamente impegnativi ed importanti, come ad esempio, quello riguardante l'integrazione del fondo istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane per il concorso statale nel pagamento degli interessi, i provvedimenti relativi alla integrazione e modificazione della legislazione sulle pensioni di guerra; i progetti di legge nell'adeguamento delle pensioni di guerra indirette; il disegno di legge sulla perequazione del trattamento accessorio al personale delle amministrazioni finanziarie e della Corte dei conti; il provvedimento recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi; una serie numerosa di provvedimenti fiscali, fra i quali ritocchi vari delle tasse sulle concessioni governative, il raddoppio a favore dell'Erario dell'addizionale E.C.A., la modifica al trattamento fiscale degli Istituti di credito a medio e lungo termine ed i provvedimenti a favore del personale dell'amministrazione dei Monopoli di Stato. Tutta questa è una serie di provvedimenti per i quali si sono tenute più sedute.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1962

Questo soltanto per rilevare la intensità e la proficuità del nostro lavoro !

Viene quindi ancora una volta quasi naturale il commento che nonostante l'amputazione delle competenze, trasferite alla Commissione Bilancio, la Commissione Finanze e Tesoro è ancora quella maggiormente oberata di lavoro ! Per fare un raffronto ho provveduto a fare una ricerca : di fronte ai 21 provvedimenti iscritti all'ordine del giorno generale della V Commissione Bilancio stavano, fino ad una quindicina di giorni fa, quando ho fatto questa ricerca, ben 222 provvedimenti giacenti dinanzi alla Commissione Finanze e tesoro. Come vedete, quella che abbiamo svolta è una mole importante di lavoro, ma quello che rimane ancora da fare, evidentemente, non può essere smaltito totalmente da noi perché mancherebbe anche il tempo. Ma questo ci impone, e ci imporrà a tempo avvenire, il dovere della più assidua presenza e maggiore costanza di lavoro per fare almeno tutto quello che è possibile fare.

Credo che queste notizie che ho sentito il dovere di comunicarvi tornino un po' a comune elogio perché testimoniano, insieme all'importanza della nostra Commissione, la nostra attività e la serietà con la quale abbiamo compiuto in questi mesi il lavoro che ho ricordato. E come Presidente debbo ringraziare tutti i colleghi — di qualsiasi parte — della Commissione per quanto essi si sono impegnati di fare nei mesi passati, mentre mi auguro che questo impegno — come son certo — sarà mantenuto nei prossimi mesi.

CAPONI. Prego l'onorevole Presidente di rivolgere un invito al Governo per esaminare con urgenza la situazione della tabacchicoltura in provincia di Perugia e — credo — nella generalità delle province italiane interessate. In questo periodo si dovrebbe procedere alla semina del tabacco, alla preparazione dei semenzai mentre — parlo in particolare della provincia di Perugia — è in atto un'opposizione assoluta, intransigente dei contadini alla semina del tabacco.

E la cosa acquista più estrema gravità per l'importanza che la tabacchicoltura riveste nella nostra economia.

E un problema sul quale abbiamo presentato una mozione alla Camera che non si è ancora riusciti a discutere. Vi è, al riguardo, anche una proposta di legge assegnata in Commissione. Ora, per non compromettere il raccolto, il Governo deve pronunciarsi e noi chiediamo che il Governo stesso faccia conoscere al Parlamento le sue

intenzioni (perché di voci ne corrono tante ma nella sostanza non si riesce a capire quale sia la realtà) attraverso la Commissione, cioè, faccia sapere se rimarrà in vigore il sovrapprezzo pagato nel 1961 e in che misura l'Azienda monopoli intenda intervenire per assicurare una lotta efficace contro la peronospora tabacina; e, se ci sarà una perdita, in che maniera si verrà incontro ai coltivatori, così che si possa procedere alla regolare semina del tabacco che, ripeto, deve essere fatta in questo periodo.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Caponi in merito alla tabacchicoltura. Per quanto riguarda il provvedimento relativo alla peronospora tabacina, il Parlamento si è recentemente occupato di questa materia ed ha preso le sue deliberazioni.

CAPONI. Per il 1961 !

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda i provvedimenti relativi alla intensificazione della semina o quelli che possono in certo qual modo dare una tranquillità a chi attende disposizioni da parte del Ministero delle finanze, mi farò parte diligente per riferire all'onorevole Ministro delle finanze quanto esposto dall'onorevole Caponi, così che egli possa al momento opportuno, rispondere alla mozione e alle eventuali interrogazioni che potessero essere avanzate al riguardo.

CAPONI. È questione della massima urgenza in quanto scadono i giorni adatti alle semine.

(La seduta, sospesa alle 10,10 per l'esame di alcuni provvedimenti in sede referente, è ripresa alle 11,05).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge: « Autorizzazione alla stipula di una convenzione d'impegno alla cessione in favore del Comune di Arona dell'immobile demaniale ivi ubicato e denominato "Palazzo della Dogana" valutato lire 55.300.000 a titolo di permuta alla pari di un edificio da costruire in detta località a cura e spese del Comune medesimo e da destinare a sede degli Uffici finanziari » (3452).

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla stipula di una convenzione d'impegno alla cessione in favore del Comune di Arona dell'immobile demaniale ivi ubicato e denominato "Palazzo della Dogana,, valutato L. 55.300.000 a titolo di permuta alla pari di un edificio da costruire in detta località a cura e spese del Comune medesimo e da destinare a sede degli Uffici finanziari. (3452).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione alla stipula di una convenzione d'impegno alla cessione in favore del Comune di Arona dell'immobile demaniale ivi ubicato e denominato "Palazzo della Dogana" valutato lire 53.300.000 a titolo di permuta alla pari di un edificio da costruire in detta località a cura e spese del Comune medesimo e da destinare a sede degli uffici finanziari ».

Il Relatore onorevole Terragni ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TERRAGNI, *Relatore*. È questo un provvedimento sul quale sono sicuro, come del resto ho dedotto da quanto ascoltato da altri membri della nostra Commissione, siamo tutti d'accordo.

Come gli onorevoli colleghi avranno rilevato, il provvedimento in esame è formulato in modo insufficiente in quanto vi è la ubicazione degli immobili — di cui, peraltro, si si parla molto genericamente— ma non vi sono i numeri relativi alla mappa catastale e tutti gli altri dati atti all'identificazione. Comunque abbiamo fiducia nel Ministero delle finanze, abbiamo fiducia negli Uffici finanziari di Arona e nell'Ispettorato compartimentale delle tasse sugli affari di Torino.

Riteniamo, quindi, che i due fabbricati di cui trattasi, uno fatiscente, vetusto; l'altro da costruire, saranno in tutto conformi alle intese intervenute.

Prendiamo atto anche del fatto che un palazzo costruito nel 1885 è già vetusto e fatiscente e diamo anche atto ai romani che un palazzo, quale quello che ci ospita, da loro costruito molto prima del secolo passato, non è ancora vetusto.

Prendiamo, comunque, anche atto che il Comune di Arona si è impegnato a costruire un palazzo per gli uffici finanziari di quella cittadina e che quando esso sarà ultimato verrà stipulato l'atto di cessione del vecchio palazzo denominato « Palazzo della Dogana » al Comune con l'acquisizione al Demanio

dello Stato del nuovo palazzo che nel frattempo il Comune avrà costruito. L'atto finale — è detto nel terzo comma dell'articolo unico in esame — verrà stipulato solo dopo che il nuovo palazzo sarà stato costruito e, di conseguenza, il Governo si è completamente cautelato per tutte quelle che possono essere le inadempienze ed anche le protrazioni dei lavori nel tempo.

Invito, quindi, gli onorevoli colleghi a voler approvare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Dichiaro che da parte nostra sarà dato voto favorevole al provvedimento.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è senz'altro favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« È autorizzata la stipula di una convenzione mediante la quale:

a) il comune di Arona si impegna a costruire sull'area di sua proprietà sita al Corso della Liberazione di quella città, nelle adiacenze di piazza De Filippi, un edificio, da destinare a sede degli Uffici finanziari, in conformità del progetto allegato all'atto d'impegno ed a cederlo allo Stato, unitamente all'area di sedime suddetta, in permuta, alla pari, dell'immobile patrimoniale sito in Arona e denominato « Palazzo della Dogana »;

b) lo Stato si impegna a cedere al comune di Arona il « Palazzo della Dogana » di quella città, valutato lire 55.300.000, in permuta, alla pari, dell'area sopra descritta e della costruzione di cui al precedente punto a) dopo che questa sarà stata ultimata, riconosciuta conforme al progetto allegato all'atto d'impegno e collaudata dall'Ufficio tecnico erariale di Novara.

All'effettivo trasferimento degli immobili si procederà con successivo contratto da approvarsi con decreto ministeriale.

All'approvazione dell'atto di impegno provvederà il Ministro delle finanze con proprio decreto.

Il disegno di legge che consta di un articolo unico, al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. (3511); e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Esenzione dalla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche dei passi carrabili costituenti unico accesso ai fondi rustici. (146); e di iniziativa del deputato Napolitano Francesco: Abolizione della tassa per la occupazione di spazi soprastanti al suolo stradale. (3477).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 3511, recante modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche e delle proposte di legge n. 146 di iniziativa dei deputati Bonomi, Truzzi, Bucciarelli Ducci ed altri e n. 3477 d'iniziativa del deputato Napolitano Francesco, ambedue concernenti modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Su tali provvedimenti riferirò io stesso.

Da un brevissimo esame delle due proposte di legge si rileva che l'onorevole Bonomi e gli altri firmatari avevano proposto, in data 22 luglio 1958, di esentare dalla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche i passi carrabili costituenti l'unico accesso a case rurali ed a fondi rustici, proponendo all'uopo un comma aggiuntivo, in questo senso, all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175. A questo punto debbo rilevare che nel disegno di legge numero 3511 sottoposto al nostro esame, all'articolo 5 al punto *h*, vengono esentati dalla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso ai fondi rustici. Ritengo, pertanto, che con questo articolo del disegno di legge, venga integralmente accolta la proposta degli onorevoli Bonomi ed altri; semmai si potrà aggiungere, come emendamento, anche l'esenzione da tributo per i passi carrabili che costituiscono l'unico accesso alla casa rurale.

Dal canto suo, l'onorevole Napolitano proponeva l'esenzione dalla tassa di cui al secondo comma dell'articolo 192 del testo unico per la finanza locale, per le occupazioni di spazi sovrastanti al suolo stradale derivanti da balconi, verande e simili infissi di carattere stabile pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica.

Ora, gli ultimi due commi dell'articolo 1 del disegno di legge prevedono che: « Per le occupazioni permanenti con balconi, verande

e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa è ridotta ad un decimo; è in facoltà dei Comuni e delle Provincie di concedere riduzioni anche maggiori.

I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa, per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo ».

Quindi, in questa sede — salvo la discussione di merito — il principio informativo della proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Napolitano Francesco, che è quello di abolire questa imposta, in quanto attiene l'occupazione di spazi soprastanti al suolo stradale, può essere senz'altro trattato congiuntamente. In realtà nel disegno di legge n. 3511 si parla di riduzione della imposta, ma direi che, discutendo l'argomento, possiamo trattare anche l'oggetto della proposta di legge di cui sopra che, qualunque sarà la soluzione finale, resterà — ritengo — assorbita nel disegno di legge che andremo ad approvare.

La ragione fondamentale, per la quale il presente disegno di legge è al nostro esame, risiede in un fatto analogo a quello che determinò a suo tempo l'emanazione della legge relativa alla disciplina delle affissioni pubbliche poiché la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale quella parte del testo unico per la finanza locale che applica la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche in quanto, in tale testo unico, non sono indicate le misure del predetto tributo. Il caso attuale è, quindi, identico a quello che riguardò la legge sulle pubbliche affissioni. Anche quella legge, che riguardava pure i comuni, fu, dalla Corte costituzionale, dichiarata incostituzionale, non recando essa indicazione della misura di applicazione della imposta.

È questa la ragione principale per la quale il Ministero ha presentato il disegno di legge in esame; è chiaro che — dinanzi alla sentenza della Corte costituzionale — la tassa non può ora essere legittimamente applicata.

Il Ministero delle finanze, con recente circolare — essendo la sentenza della Corte Costituzionale, del 3 febbraio di questo anno — si rivolgeva a tutti i suoi organi dipendenti perché prospettassero ai Comuni, che non si poteva applicare la tassa per l'occupazione ed aree pubbliche e concludeva, detta circolare, avvertendo che il Governo aveva già promosso la revisione della disciplina legi-

slativa della materia, in aderenza ai principi costituzionali secondo il disegno di legge di cui, presso la nostra Commissione, si inizia ora l'esame.

Con l'occasione, non soltanto si è provveduto a determinare la misura delle imposte, ma si sono introdotte alcune modifiche all'esistente regime in materia di tasse di occupazione di spazi e aree pubbliche e si sono accolte — come abbiamo avuto occasione di notare — in tutto o in parte anche le proposte di legge presentate circa le modifiche da apportare alla vigente legislazione.

Non resta ora, che esaminare quelle che sono le modifiche apportate.

Con l'articolo 1 che sostituisce i vigenti articoli 194 e 195 del testo unico per la finanza locale, analogamente a quanto già previsto, si distinguono le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, in permanenti o temporanee, ma con una formulazione che viene ad essere più chiara. Viene, infatti, precisato che sono permanenti le occupazioni di durata non inferiore all'anno; tutte le altre sono temporanee. Viene poi specificato che la tassa è graduata secondo l'importanza della località ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata. A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'articolo 192 del testo unico già citato, sono classificate in categorie, in rapporto alla loro importanza.

Si indica poi che l'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio comunale, sentita la commissione edilizia o dal Consiglio provinciale.

Vi è, a questo punto, una osservazione che vorrei fare. Pur senza prospettare delle modifiche concrete, va evidentemente sottolineato che nella discussione della analoga legge in materia di pubblicità, discussione ancor fresca nella nostra memoria, ci siamo occupati di distinguere i criteri secondo i quali i comuni avrebbero dovuto classificare le vie e le piazze, per cui vengono definite vie importanti le vie e le piazze aventi certi requisiti; zone periferiche quelle aventi certi altri requisiti. In tal modo si è data una certa regolamentazione. A me sembra però che il Legislatore sia andato forse al di là della propria competenza. Nel presente provvedimento, perciò, rimettiamo tale distinzione, ai comuni, ai fini di una imposta che, peraltro, ha una stretta analogia rispetto all'altra. Si deve quindi, o unificare tutte queste norme o non darne alcuna.

Ci si deve porre nella mentalità del contribuente il quale ha normalmente, vicino a sé, il solito consulente !

Lo stesso ragionamento deve essere fatto per le classi di comuni che sono in questo provvedimento riportate secondo la classificazione tradizionale.

Nella legge riguardante le pubbliche affissioni, la classificazione è fatta con criteri diversi, ed abbiamo così comuni classificati in altro modo.

Data l'urgenza, non ritengo ci si possa addegnare in uno sforzo di uniformazione, ma a me pare, però, che indicare che esiste questa discrepanza sia necessario, il che, evidentemente, con queste mie parole ho fatto.

Prima di entrare nella discussione che riguarda l'articolo 195 — che è quello che rappresenta la misura della imposta — desidero fare una osservazione che si conclude nella presentazione di un emendamento e che riguarda il secondo comma dell'articolo 194. Esso così recita, secondo il disegno di legge: « Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti. Tutte le altre sono temporanee ».

È mia impressione che la formulazione suddetta sia capace di ingenerare discussioni, così che mi permetterei di proporre la sostituzione di tale comma con il seguente: « Sono permanenti le occupazioni di durata superiore ad un anno che comportino l'esistenza di manufatti, impianti, stabilmente infissi ». L'essere permanente deve pur avere qualche cosa di stabile.

ANGELINO PAOLO. Le costruzioni !

PRESIDENTE. « Tutte le altre sono temporanee ». Si ha quindi una formulazione più chiara, conseguente al fatto che, nell'escogitarla, ho tenuto conto dei diversi casi che si sarebbero potuti presentare nell'interpretazione della disposizione di legge e le possibili controversie con i futuri contribuenti, in particolare coi gestori di caffè che espongono i loro tavolini all'aperto. A me pare che, sostituendo la dicitura con quella da me proposta, si tronchi ogni possibilità di discussione.

Inoltre mi sono chiesto perché si sia mai fissato il minimo della tassa; infatti in materia, finora, ci siamo sempre preoccupati di fissare il massimo della tariffa, lasciando al di sotto di questo massimo, piena libertà di applicare la tariffa che si vuole. Ora è chiaro che, se fissiamo anche un minimo, il comune non può andare al di sotto di quello. È evidente che in questo caso esiste una preoccupazione da parte del Ministero per far sì che i comuni non scendano al di

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1962

sotto di una tariffa minima. È una formula nuova che, evidentemente, viene dettata dall'esperienza, la quale dovrebbe avere insegnato che non fissando un minimo si può giungere anche a dei sottominimi: di qui la preoccupazione che il Comune non abbia ad introitare una cifra inferiore ad un determinato limite minimo.

La differenziazione dei Comuni in classi, come dicevo prima, è quella tradizionale, consueta, mentre le misure dell'imposizione sono quelle che sono, senza che il Relatore che vi parla possa soffermarsi a commentarle in modo particolare. Questo perché non avendo nelle leggi precedenti alcuna fissazione di misure, noi non sappiamo quali fossero le misure precedentemente applicate. Come gli onorevoli colleghi possono constatare, nella relazione ministeriale è detto che nella determinazione di questi massimali e minimali si è tenuto un po' conto dell'entità dei tributi applicati in alcuni grossi comuni. Per parte mia, da alcuni elementi forniti da una indagine della Camera di commercio di Roma, sono in possesso di cifre relative al comune di Roma, dalle quali risulterebbe — per esempio — che la tassa massima per le tende dei negozi prospicienti vie e piazze di prima categoria è stabilita attualmente in lire 240 per metro quadro e per anno. Questa tassa rientra nella lettera c) dell'articolo 195 (occupazione degli spazi soprastanti il suolo) che risulterebbe la metà quindi della tassa di occupazione del suolo. Raddoppiando questa misura, quindi, e riportandole alla nuova tassa, se ne deduce che l'aumento previsto è di 45 volte, mentre lo sarebbe di 50 volte per il comune di Torino, dove la misura massima per dette tende è stabilita in 200 lire il metro quadrato. Penso che dovrei fornire ancora più dettagliatamente questi dati alla Commissione, perché non esiste la possibilità di risalire all'origine di queste aliquote, applicate con la massima libertà e varietà dai Comuni. Evidentemente qui il Ministero ha cercato di fare un conguaglio su alcuni elementi di fatto. Per parte mia ho citato gli elementi di fatto in mio possesso e — per il resto — mi limito a constatare che per i comuni della classe A (Roma) il minimo è di lire 5000, mentre il massimo è di lire 20.000, con un rapporto di uno a quattro fra il minimo e il massimo. Tale rapporto è mantenuto per i comuni delle categorie B e C, mentre sale a 4,50 per quelli delle categorie D ed E; a 5 per la categoria F ed a 6 per le rimanenti categorie G, H, I, il che significa che la differenza fra minimali

e massimali aumenta passando dai comuni maggiori a quelli più piccoli.

Le cifre sono quelle esposte. Resta da porre una domanda sulla loro opportunità e congruità. Sono congrue ed opportune 20 mila lire annue per una città come Roma? È un giudizio che attiene alla soggettività dei giudicanti, non dimenticando che siamo di fronte ad una legge destinata a portare una massa di contributi alle casse del Comune.

Come sempre, quando si parla di tributi, la domanda che sorge, il problema che si pone, è che il tributo venga a mancare qualora la sua entità venisse a superare l'incentivo da parte del cittadino ad occupare lo spazio pubblico. Ma la verità è che credo che nessuno, in questa sede, abbia modo di giudicare sulla congruità o meno del tributo, tenuto conto del fatto che non dobbiamo pensare solamente a Roma, ma anche alle altre piccole e grandi città.

Vedete, in questo caso, abbiamo questa serie di minimali e di massimali, quando invece, per le occupazioni di suolo di pertinenza delle province, si dice che la tassa non può superare le lire 5.000 a metro quadrato. Quindi, mentre per i comuni si parla di minimali, per le province non si parla più di minimali ma solo di massimali. È vero che si dice che i terreni delle province sono generalmente periferici, ma non si può però escludere che vi siano terreni anche non periferici.

RAFFAELLI. Centralissimi a volte!

PRESIDENTE. È poi detto che per l'occupazione degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo, la tariffa è ridotta alla metà.

Già conosco l'osservazione che si può fare: riportare l'applicazione della imposta della occupazione degli spazi sopra e sotto il suolo alla misura stabilita per l'occupazione del suolo è cosa che non sembra completamente logica. Le occupazioni del sottosuolo con cavi eccetera, che cosa hanno per esempio, a che fare, con l'occupazione del suolo? E perché è prevista una tariffa di questo tipo?

Vi sono, a questo riguardo, delle eccezioni, il che significa che queste osservazioni hanno un effetto, ed io, per ora, mi limito ad esporre il meccanismo della legge.

La tassa è ridotta del 50 per cento per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, al fine di accedere con i veicoli agli edifici od ai fondi ed è in facoltà dei comuni e delle province concedere riduzioni anche maggiori.

Viene poi il problema che riguarda la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Napolitano Francesco: per le occupazioni per-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1962

manenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile la tassa è ridotta ad un decimo ed è in facoltà dei comuni e delle province di concedere riduzioni anche maggiori.

Viene infine l'ammissione del principio liberatorio, per il quale, mediante il versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo, il contribuente può liberarsi dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili infissi di carattere stabile. È questo un criterio già esistente.

Passiamo all'articolo 2. Con esso si introduce tra gli articoli 195 e 196 un articolo 195-*bis*.

Detto articolo 195-*bis* così recita: « Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica a giorno in base alla seguente tariffa ». Segue la tariffa nella quale, questa volta, i comuni sono raggruppati in tre classi con, a fianco, segnato un minimale ed un massimale.

Anche in questo caso, però, per le province viene indicato soltanto il massimale e, per gli spazi soprastanti e sottostanti al suolo, si ripete la norma dell'articolo precedente.

La tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento, in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati. Anche qui abbiamo un massimale. Nel comma successivo, che riguarda le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, sia i Comuni che le Province hanno facoltà di riscossione della tassa mediante convenzioni a tariffa ridotta sino al massimo del 50 per cento. In pratica è questa una disposizione che serve a coprire i negozianti ambulanti ai quali si concede la possibilità di convenzionarsi con una riduzione del 50 per cento.

Nessuna osservazione ritengo di dover fare per quanto riguarda l'articolo 195-*ter*.

Passiamo ora all'articolo 3 il quale modifica l'articolo 196 del testo unico per la finanza locale. Il nuovo testo stabilisce che la tassa colpisce anche le autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'autorità comunale e aggiunge che tale tassa non può superare i due terzi della tassa annua di circolazione.

Su questo argomento vi è discussione, in quanto alcuni comuni già fanno pagare una tassa, altri no. Viene poi fissato, come massimale, i due terzi della tassa annua di circolazione. In pratica, quindi, lo spazio è rapportato alla cilindrata dell'autovettura, in

quanto la tassa annua di circolazione è attualmente in rapporto alla cilindrata. Si paga, quindi, in rapporto alla potenza del motore e non alla superficie occupata dalla vettura.

L'articolo 4 modifica l'ultimo comma dell'articolo 198 del testo unico della finanza locale. Con detta modifica i comuni e le province che provvedano alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi o degli impianti hanno diritto di imporre, oltre alla tassa annua di cui al primo comma, un contributo *una tantum* nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

A questo punto dell'articolo credo sarebbe opportuno proporre l'inserimento di un emendamento aggiuntivo nel quale si dica che l'ammontare del contributo di cui sopra va ripartito tra i singoli utenti delle gallerie in proporzione dei singoli impianti.

Ciò perché, passando in dette gallerie, cavi telefonici, telegrafici, condotte varie, eccetera, potrebbero sorgere discussioni fra i vari utenti; si renderebbe, quindi, necessario dare un criterio di ripartizione.

L'articolo 5 assorbe la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Bonomi ed altri.

Esso modifica l'articolo 200 del testo unico per la finanza locale, aggiungendo altre esenzioni.

Alla lettera *h*) aggiungerei, dopo le parole: « ai fondi rustici » le parole « ed a case rurali » quando esse si trovino in analoghe condizioni.

Alla lettera *i*), che prevede l'esenzione per le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico ed allo scarico delle merci, non vedo obiezioni o modifiche da apportare.

Alla lettera *l*) si prevede l'esenzione per le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi loro assegnati. È una esenzione che, direi, ha un carattere storico sentimentale.

L'articolo 6 stabilisce che i Comuni sono autorizzati a deliberare le nuove tariffe entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e all'ultimo comma si stabilisce che le convenzioni a tariffa ridotta, stipulate con i contribuenti prima della pubblicazione della presente legge, decadono dalla data di applicazione della nuova tariffa.

Ho esaminato quanto era stato da noi fatto per la legge sulle affissioni perché si tratta della stessa materia che ci ha, allora, tanto occupato. Come in quel caso, vi è una *vacatio legis* solo che, allora, il problema era più

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1962

grosso in quanto eravamo dinanzi ad una *vacatio* che durava da due anni mentre, nel caso presente, la pronuncia della Corte costituzionale è abbastanza recente. Se, quindi, il presente provvedimento viene da noi rapidamente approvato, il problema che può sorgere non ha alcuna gravità. Occorre però, anche qui, riprodurre una norma transitoria che va rapportata all'articolo 30 di quella che è diventata la legge 5 luglio 1961 n. 641 e che così potrebbe essere formulata:

« Ferma restando la prescrizione stabilita dall'articolo 48 del Testo Unico sulla finanza locale, per le occupazioni temporanee e permanenti effettuate prima e dopo il 4 febbraio 1962 e per le quali non sia stato corrisposto il relativo tributo, i comuni e le provincie avranno diritto di esigere tale corrispettivo in base alle tariffe vigenti alla data del 3 febbraio 1962 ».

Debbo ricordare, per la correttezza costituzionale di questa dizione, che, in sede di applicazione della norma di cui ho dato testé lettura agli effetti della legge sulle pubbliche affissioni vi è stato un ricorrente che ha portato la questione dinanzi alla Corte costituzionale che però ha respinto l'eccezione.

Quindi noi possiamo riprodurre la dizione anche in questo caso, dato che la norma non è incostituzionale perché la Corte ne ha sancito la correttezza anche sotto questo profilo. Quindi proporrei di introdurre, alla fine, un articolo aggiuntivo a questo scopo.

Onorevoli colleghi, vi chiedo scusa se sono stato un po' troppo dettagliato, ma l'importanza del provvedimento richiedeva che il Relatore si dilungasse sui problemi che si presentano al nostro esame.

Come Presidente, dichiaro aperta la discussione generale.

CURTI AURELIO. In linea di massima, il disegno di legge così come ci viene presentato, mi pare accettabile sia per i motivi esposti dal Relatore, sia per l'inquadratura e anche, in linea di massima, per le aliquote. In fin dei conti, non bisogna essere troppo propensi a largheggiare: ci sono delle occupazioni per le quali penso che anche l'aliquota massima di 20 mila lire il metro quadrato prevista dal disegno di legge, sia, ad esempio, per il comune di Roma, in definitiva, una tassa esigua.

Ritengo però, che il disegno di legge non sia troppo aggiornato circa l'articolo 195 del testo unico per la finanza locale, quando parla di occupazione permanente dello spazio soprastante con balconi, verande e simili, tanto che, d'accordo con il collega onorevole Ro-

selli, ho presentato, al riguardo, un emendamento. Oggi generalmente, nelle case moderne, il balcone scompare per far posto ad una sporgenza, sul suolo pubblico, dell'intera costruzione, dal primo piano in giù. È evidente che, in questo caso, la tassa va graduata in modo diverso, perché, su ogni piano, i vani utilizzati aumentano praticamente di superficie; e allora ritengo sia necessario introdurre una norma in base alla quale questa occupazione dello spazio soprastante il suolo pubblico sia tassata per metro quadrato e per ogni piano. Mi pare interessante che ci si renda conto di questo fenomeno moderno il quale in realtà si risolve in un maggior volume edificabile; e sono d'accordo con l'onorevole Angelino, che il comune deve ottenere questo contributo.

Una seconda osservazione: mi sembra esatto il principio del riscatto della tassa sui balconi, verande ed altre; però mi pare esigua la misura del pagamento ragguagliato a 20 annualità del tributo. Porterei, pertanto, tale misura a trenta annualità in quanto l'operazione di riscatto dovrebbe essere abbastanza vistosa.

TOGNI GIULIO BRUNO. Faccio rilevare che il pagamento di 20 volte la tassa corrisponde alla capitalizzazione del tributo al tasso del 5 per cento.

CURTI AURELIO. Vi è infine un altro motivo da esaminare per quanto riguarda la tassa di occupazione del suolo pubblico: quello degli esercizi per la riparazione degli automezzi, elettrauto ed altri, i quali — in minima parte — riescono a ricoverare l'automezzo nell'interno dell'esercizio, mentre praticamente effettuano il loro lavoro all'esterno dell'esercizio, occupando quasi permanentemente il suolo pubblico. Talvolta ottengono dal comune di segnalare con una rigatura sulla strada lo spazio loro riservato; talaltra mettono dei termini con cui chiedono che gli automezzi non facciano sosta se non per riparazioni. Si tratta, in definitiva, di un'attività redditizia che si svolge sul suolo pubblico, e mi pare giusto assoggettare ad una tassa queste attività. E non parlo delle stazioni di rifornimento, già regolate da una apposita legge.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nella discussione, desidero comunicare che l'onorevole Curti Aurelio ha presentato i seguenti emendamenti:

1°) emendamento aggiuntivo dopo il terzo comma dell'articolo 195 del testo unico: « Per le occupazioni con edificazioni spor-

genti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa si applica per metro quadrato e per piano ed è ridotta ad un decimo; è in facoltà dei comuni e delle province di concedere riduzioni anche maggiori ».

Vorrei fare rilevare all'onorevole Curti che, pur essendo specificato che si applica la tassa ridotta ad un decimo, manca nel suo emendamento il criterio della gradualità per ogni piano dell'abitazione.

CURTI AURELIO. Se la sporgenza è di 10 metri quadrati per ogni piano e per cinque piani, si moltiplica la tassa per il numero dei piani.

PRESIDENTE. Allora possiamo dire che la tassa si applica per metro quadrato e per ogni piano. Trattandosi di introdurre una nuova voce per l'occupazione del soprasuolo con edifici sporgenti, dobbiamo dare una precisa formulazione al contenuto, che non è soltanto un contenuto di cui si farebbe riferimento per prassi, tanto più che inserendo la norma dopo un comma che fa una minuziosa elencazione, si è portati a dire con precisione che cosa si intende con questa differenziazione.

Ho fatto queste osservazioni per meglio chiarire il contenuto del primo emendamento Curti.

Il secondo emendamento Curti Aurelio all'articolo 195 del testo unico dice: al comma successivo, dopo le parole « di carattere stabile » modificare come segue: « nonché per le occupazioni di cui al comma precedente, mediante il versamento di una somma eguale a trenta annualità del tributo ».

Vorrei segnalare alla Commissione, che l'onorevole Napolitano ha anch'egli presentato un emendamento sostitutivo del penultimo comma dell'articolo 1, emendamento che è così formulato:

« Sono esenti dalla tassa di cui al 2° comma dell'articolo 192 del Testo Unico per la finanza locale approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica ».

Sopprimere alla 3^a e 4^a linea dell'articolo 1 le parole: « balconi, verande e simili infissi di carattere stabile ».

Siamo quindi dinanzi a due tesi diverse, prospettate dai presentatori degli emendamenti e ad una terza tesi, che è quella ministeriale. Su questa base si può senz'altro dar luogo alla discussione.

TOGNI GIULIO BRUNO. Volevo soprattutto porre una questione pregiudiziale. Come risulta anche dalla relazione fatta dal nostro Presidente, onorevole Valsecchi, ancora non siamo in grado di conoscere, esattamente, i termini del problema che andiamo a discutere.

Infatti, come possiamo parlare di tariffe, come possiamo cioè fare una esposizione su questo argomento, quando sulla impostazione ed elaborazione, cioè sulla entità delle tariffe, non siamo in grado di esprimere un giudizio documentato?

Soprattutto mi pare che non siamo in grado di esprimerci sul nucleo centrale della questione.

Qui non si tratta tanto di imposizione tributaria, quanto di valutazione di una prestazione. Il problema infatti, riguarda una congrua prestazione, di carattere economico, configurata con l'occupazione di suolo pubblico. Siamo, quindi, di fronte a una casistica estremamente varia e complessa.

Ma le difficoltà sorgono anche in materia di valutazione economica. Qui si va da una tariffa massima fino a venti mila lire il metro quadrato, con una valutazione conseguenziale del metro quadro, in capitale, di quaranta-cinquanta mila lire. Pagare oltre venti mila lire al metro quadrato, infatti, equivale a valutare il metro quadro, a quaranta-cinquanta mila lire.

Il difetto, quindi, sta nella mancata possibilità di esprimere un giudizio sulla congruità di tali cifre.

RAFFAELLI. Onorevole Presidente, ella ha svolto una relazione molto ampia di questo modesto provvedimento che, tuttavia, ha una sua grande importanza, sia per una serie di principi che in essa vengono richiamati, sia per gli effetti economici che si ripercuotono sulle categorie degli utenti del suolo pubblico.

Dirò che in effetti, il testo unico della finanza locale del 1931 è ormai così antico e superato che, in alcuni casi, si è trovato in contrasto con la norma costituzionale.

È evidente che con questo disegno di legge, il Ministero delle Finanze intende superare la situazione che si è determinata in materia di occupazione di suolo pubblico vuoi temporanea, vuoi permanente.

Credo che occorra riflettere molto sulla fissazione di questi termini. Se, infatti, da un punto di vista generale siamo d'accordo sulla autonomia che deve concedersi agli enti locali, dobbiamo pure sentire la responsabilità circa la congruità di questa misura,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1962

per gli effetti che ne derivano, per la finanza locale, e delle conseguenze nei confronti dei soggetti di questa imposta, quando essa sarà applicata.

Mi pare di vedere che la legge segue due criteri fondamentali: il primo è un orientamento verso un solo termine massimale, il secondo — per i comuni — contiene un limite minimo e un limite massimo e questo mi sembra un criterio ingiusto.

Si potrà obiettare che si può fissare anche un limite minimo nella legge; ma se si prevede che uno degli enti impositori (la Provincia) può svincolarsi da un limite minimo, allora chiedo che, per analogia, lo stesso principio sia applicato anche nei confronti dei comuni.

Perché, se imponiamo un limite minimo e massimo, come previsto dall'articolo 195 del testo unico per la finanza locale — che viene modificato dal disegno di legge in discussione — non v'è dubbio che apportiamo un non indifferente aumento ai punti minimi di base, sia per quanto riguarda l'occupazione a carattere permanente che per quella a carattere temporaneo. Non ho a disposizione quei dati ai quali l'onorevole Presidente ha accennato, ma ho visto i dati riportati da un giornale, relativi all'occupazione temporanea del suolo pubblico usufruita dagli ambulanti in un comune di classe C (Modena). Si comincia col dire che si parte da una tariffa minima di 15 lire e massima di 35; ma nella pratica applicazione questo significa moltiplicare per 15 volte la tariffa già applicata!

Ora, noi dobbiamo considerare le ripercussioni sui soggetti chiamati a contribuire, sia per l'occupazione a carattere permanente del suolo pubblico, che per quella a carattere temporaneo. Si tratta generalmente di esercizi commerciali dove l'occupazione del suolo pubblico è una necessità dal punto di vista della loro attività, mentre è una necessità di carattere permanente, essenziale ed indispensabile l'occupazione del suolo pubblico da parte del commercio ambulante: senza occupazione del suolo pubblico il commercio ambulante non esisterebbe.

Si potrebbe allora risolvere, a mio parere, il problema fissando solamente dei massimali anche per i comuni, cosicché nell'ambito dell'autonomia impositiva dell'ente locale, la graduatoria della tassazione verrebbe fatta in ordine al beneficio economico che se ne trae e la tassa verrebbe applicata tenendo conto dell'interesse del comune e di quello degli esercenti di determinate attività.

Se non fosse possibile questo, proporrei una riduzione sia nei minimi che nei massimi; sia all'articolo 195 che all'articolo 195-bis del testo unico per la finanza locale.

Dirò in seguito di questa proposta, mentre mi voglio ora soffermare, rapidamente, al paragrafo c) dell'articolo 195. Non so cosa voglia dire esattamente « occupazione del suolo soprastante o sottostante », ma credo che, fra le occupazioni tassabili, si debbano anche comprendere i tralicci delle linee elettriche e le palificazioni delle linee telefoniche.

(Si gridu: « Certamente ! »).

E allora non è giusto proporre la riduzione trattandosi di installazioni a carattere industriale. Sono favorevole alla soppressione del paragrafo c) dell'articolo 195, come pure alla soppressione del paragrafo c) dell'articolo 195-bis proposto nell'articolo 2 del disegno di legge, che riducono alla metà le tariffe per l'occupazione dello spazio soprastante e di quello sottostante. Sono pure dell'avviso che si debba sopprimere la facoltà per i comuni di aumentare le tariffe in misura non superiore al 50 per cento in occasione di fiere, mercati e festeggiamenti, perché detta misura verrebbe a colpire, particolarmente gli ambulanti per i quali fiere e mercati assorbono, praticamente per tutto l'anno la loro attività. Si deve considerare che gli ambulanti frequentano, permanentemente, fiere e mercati. Questo mi sembra veramente assurdo e si deve eliminare senza pregiudizio alcuno della struttura della legge.

L'articolo 3 con la prevista tassazione delle vetture da piazza colpisce una numerosa categoria di modesti artigiani e lavoratori autonomi che sostituisce quella che una volta era la categoria delle carrozze pubbliche a cavalli. Ritengo che non si debba inferire su tali lavoratori con una tassazione pari ai due terzi della tassa annua di circolazione, mentre ritengo che giustamente non debbano essere tassate le vetture a cavalli; per cui proporrei che la misura dei due terzi della tassa annua di circolazione proposta per le autovetture da piazza venga ridotta ad una metà della tassa stessa; e vi dico — per l'esperienza che ho — che si tratta sempre di un tributo ragguardevole!

Per quanto riguarda l'articolo 4, non comprendo perché si debba adottare il criterio della riduzione del 50 per cento, nel rimborso all'ente pubblico della spesa da esso sopportata per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture e cavi, quando invece il principio generale, anche riguardo al contributo di miglitoria, spe-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1962

cifica, è quello della restituzione all'ente locale dell'ammontare della spesa da esso sopportata. Per cui proporrei di sopprimere la frase: « ...nel massimo del 50 per cento... » per confermare il principio che le spese sopportate dall'ente locale per la costruzione di una opera pubblica, un manufatto destinato esclusivamente all'uso di un esercente di pubblico servizio (acqua, telefoni, ecc.) debba essere rimborsato alla pari.

Per il resto sono d'accordo con le osservazioni dell'onorevole Presidente e Relatore e degli altri colleghi; ma insisto per conoscere — anche per le considerazioni dell'onorevole collega Togni Giulio Bruno — queste tariffe particolari, la cui congruità sarà difficile a determinarsi in mancanza di un quadro completo. Di una cosa però abbiamo coscienza: che si tratti di un enorme aumento e per di più si parte da minimi fissati per legge, mentre nulla cambierebbe se continuassimo a lasciare la più ampia libertà possibile agli enti locali in materia di fissazione dei minimi di applicazione di queste imposte.

TERRAGNI. Mi permetto prendere la parola, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, perché quando si parla di comuni, chi come me è stato per vari anni sindaco, non può mancare di intervenire.

Do atto che questa è una materia che è necessario rivedere, perché siamo compresi — noi sindaci o amici di sindaci — della necessità di realizzare il massimo possibile di entrate, compatibilmente con i principi di equità. E debbo convenire che la tassazione dei passi carrabili, quella dell'occupazione del suolo pubblico, soprattutto nelle grandi città e nelle località turistiche, può avere una certa importanza.

Vorrei, in proposito, presentare un emendamento perché laddove è scritto: « Le occupazioni, eccetera... » si sostituisca la dizione con quest'altra: « Diritti di occupazione ».

Insomma, dove si parla di occupazione di una certa durata, temporanea o permanente, io chiederei di sostituire la dizione con l'altra: « Diritto di occupazione ».

PRESIDENTE. Onorevole Terragni, ma il diritto non può riferirsi al fatto; qui si riferisce, appunto, al fatto della occupazione.

TERRAGNI. Ad ogni modo, era un suggerimento che ritenevo utile, per quanto non sia un giurista. Accolgo, comunque, la precisazione dell'onorevole Presidente.

Quanto al modo con cui si effettua l'occupazione, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che bisogna stare at-

tenti a che l'occupazione sia veramente permanente, cioè che si tratti di occupazione per 365 giorni all'anno su 365.

PRESIDENTE. A maggior chiarimento, ricorderò all'onorevole Terragni che, parlando di occupazione di suolo, si intende anche il diritto di occupazione del suolo.

NAPOLITANO FRANCESCO. Non sono d'accordo con quanto ha detto il Presidente. Ritengo che una volta stabilito un diritto di occupazione, si debba pagare in base a questo diritto. Giustamente ha osservato l'onorevole Terragni, che la dizione « diritto di occupazione » dovrebbe sostituire quella esistente nella legge.

In ogni caso si può giungere alla soluzione della questione, ritenendo, come del resto mi sembra giusto, che la parola « occupazione » assorba anche il concetto del diritto di occupazione. Per maggior chiarimento, dirò che quando si dice occupazione, si intende dire diritto di occupazione, non si tratta, quindi, di una concessione fatta dal Comune, e la cosa non va considerata e configurata soltanto sotto questo aspetto.

TERRAGNI. Non sono perfettamente convinto della tesi esposta dall'onorevole Napolitano, in quanto ritengo che il concetto di diritto vada inteso sotto altra forma. Comunque, andiamo avanti. Per quanto concerne l'articolo 1, mi riservo di presentare un emendamento per meglio cercare di stabilire quali siano le occupazioni permanenti e quali quelle temporanee.

PRESIDENTE. A questo proposito anch'io ho presentato un emendamento.

TERRAGNI. La mia tesi sarebbe questa: il diritto di occupazione è permanente, quando il concessionario possa esercitare tale diritto senza soluzione di continuità, anche ogni giorno dell'anno. Tutte le altre forme di occupazione si intendono temporanee.

Molti colleghi forse non sanno, infatti, che un caffè, per esempio, paga l'occupazione permanente anche se non occupa per tutto l'anno il suolo pubblico che gli è stato concesso dal Comune. L'occupazione, in questi casi, avviene a discrezione dell'esercente.

Tornando al tema generale del provvedimento, noi dobbiamo dare ai comuni una legge che determini una casistica il più possibile ampia ed esauriente.

La realtà, purtroppo, è che non si può raggiungere una esattezza assoluta, parlando di casistica, ma dobbiamo cercare di determinare quanto più possibile con precisione i criteri che informano la legge, le caratterizzazioni dell'occupazione del suolo perma-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1962

nente o temporanea, le tariffe, le commisurazioni e via dicendo.

Un punto importante mi sembra quello concernente la classificazione esatta delle tariffe per il centro e per la periferia dei comuni.

Sappiamo benissimo, infatti, che un tavolino di un locale pubblico situato, per esempio, in piazza Colonna, a Roma, non può certamente pagare di tassa quanto un tavolino di un bar situato in periferia. Teniamo anche conto che un tavolino di un caffè, costituisce anche una forma di pubblicità, come un avvertimento che in quel punto c'è un esercizio.

Non basta a mio avviso quindi, aumentare i minimi e i massimi, creare cioè differenze fra minimi e massimi da cinque a cinquanta, da quattro a quaranta.

Posso anche aggiungere che, nel caso di cui parliamo, i tavolini di caffè siti nel centro di Roma, che insistono su aree che possono valere anche un milione di lire il metro quadrato, costituiscono talvolta anche un ingombro per i pedoni in transito, e quindi occorrerebbe tassarli in misura corrispondente. Non bisogna dimenticare che oltre tutto questi tavolini costituiscono anche una forma di pubblicità e di richiamo per il pubblico.

Per quanto riguarda la tassa ridotta per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi, permettete — onorevoli colleghi — che qui non sia d'accordo, ma in senso inverso.

Immaginate la differenza che passa fra uno, due, tre tavolini sia pure messi in fila, in una piazza del centro, ed il passo carrabile di un palazzo per il quale transitano giornalmente alcune automobili. Nel primo caso abbiamo una occupazione del terreno di 24 ore su 24; nel secondo, una occupazione di qualche minuto per tutto il giorno. E poi vogliate ammettere che, per entrare in una città, si può passare da una parte piuttosto che da un'altra, ma non si può entrare in casa attraverso la finestra! Non mi pare, quindi, giusto ridurre solamente alla metà una tassa relativa all'occupazione permanente del suolo pubblico per la superficie occupata dai passi carrabili.

Non dico di abolire addirittura tale tassa; ma occorre vagliare molto attentamente la misura dell'imposizione, in modo che essa sia ridotta davvero al minimo, e commisurata magari ad un decimo, come è previsto per le sporgenze dei palazzi (balconi, verande ed altre), e in questo senso faccio una proposta formale di modifica.

Circa l'emendamento proposto dall'onorevole collega Curti Aurelio, sarei favorevole ad una dizione che apporti una piccola variante a quella originale; nel senso che alla norma: « Per le occupazioni permanenti con balconi, verande... la tassa è ridotta ad un decimo... » aggiungerei: « ...e deve essere applicata su ogni superficie utile, sporgente, per ogni piano, su area pubblica » ». Comunque lascio all'onorevole Presidente di giudicare quale delle due dizioni proposte sia la più chiara.

All'ultimo comma dell'articolo 1 cambierei solamente la formulazione sintattica del periodo nel senso che invece de: « ...I contribuenti possono liberarsi in qualsiasi tempo dell'onere della tassa... » direi: « Dall'onere della tassa di occupazione con passi carrabili, balconi, verande eccetera, i contribuenti possono liberarsi in qualsiasi tempo mediante il versamento... ».

Sono d'accordo su quanto è stato detto per l'occupazione delle aree dei mercati e osservo che qualcuno vorrebbe anche ridurre tali tasse. Sono piuttosto perplesso, invece, sulla tassa per i posteggi per autopubbliche. Non dico che qui non esista un diritto a percepire una tassa; ma se si vuole affrontare il problema bisognerebbe anche parlare dei posteggi fissi privati, quelli, cioè, che sono vigilati, per così dire, da posteggiatori che, in una città come Milano, guadagnano anche 15-20 mila lire al giorno, e che dell'area pubblica fanno un uso specifico procurando il posteggio all'automobilista che deve parcheggiare la sua vettura.

Penso (e può darsi che l'argomento richieda anche qualche giorno di meditazione) che se noi dessimo ai comuni la possibilità di meglio regolamentare questa situazione, per cui, gradualmente, abbiamo visto le nostre piazze e piazzette, in pratica, diventare possesso di piccoli gruppi di due o tre persone che, avendo un permesso del comune, non pagano alcuna tassa ma che non venderebbero la loro posizione per diecimila lire al giorno, i comuni avrebbero la possibilità di regolamentare la materia e questi beneficiari pagherebbero tranquillamente e giustamente un'imposta. Non entro nel merito del problema, però mi preme far considerare che, se si afferma in sede legislativa il diritto a percepire un compenso per l'occupazione di aree pubbliche da parte di posteggi autorizzati, e che, quindi, è giusto che paghino le autopubbliche, sarebbe altresì doveroso far pagare anche le occupazioni di suolo pubblico da parte delle vetture private. Non è una

cosa che si può stabilire — questa — sul momento; ma qualche giorno di meditazione potrebbe contribuire anche a portarci a stabilire una riduzione del 50 per cento della tassa per lo spazio riservato alle vetture pubbliche, in modo che, se è vero come è vero che il problema esiste, noi lo potremmo allargare, in modo molto più efficace per i comuni, tenuto conto del fatto che lo spazio riservato in un comune come Roma rispettivamente alle autopubbliche e a quelle private presenta una proporzione per lo meno da uno a venti. Tanto per citare un caso, qui a Roma, Piazza Mastai ospita un importante posteggio di autopubbliche; ma praticamente di fronte a una diecina di autopubbliche in sosta, ve ne sono per lo meno 50 o 60 private.

Se vogliamo mantenere la norma, manteniamola pure, però dobbiamo chiarire meglio il concetto che chi ha l'automobile deve almeno pagare per l'occupazione di suolo pubblico.

TOGNI GIULIO BRUNO. Ma in questo modo lo stesso soggetto sarebbe tassato due volte!

TERRAGNI. Penso che l'autista pubblico eserciti un mestiere, come del resto esercita un mestiere il custode di un posteggio, tant'è vero che questo custode espone tanto di cartello su cui è scritto « posteggio autorizzato ».

In conclusione, a mio giudizio, o si escludono le auto pubbliche, oppure — e questa è in sostanza la mia proposta — si deve affrontare, con questo articolo, la questione di tutte le aree pubbliche per le quali è stato concesso un diritto di posteggio autorizzato. Su questo argomento mi riservo di presentare un emendamento.

ANGELINO PAOLO. Sulla questione delle verande e dei balconi, ho presentato un emendamento che concorda, praticamente, con l'emendamento Curti Aurelio. Soltanto che la mia formulazione è diversa.

Con questo mio emendamento, in sostanza, non è che si moltiplichino le aree ma si differenziano i balconi, a seconda dei piani, dell'edificio che usufruiscono, diciamo così, di area pubblica. Questo per evitare ogni speculazione.

TOGNI GIULIO BRUNO. In questo lei concorda con l'emendamento Curti Aurelio.

ANGELINO PAOLO. Sì, soltanto che le aree, ripeto, non possono essere moltiplicate. Se si tratta di costruzione ad un piano, si paga, ad esempio, un decimo; se si tratta di due piani si pagano due decimi e così via. Mi pare che questo concetto sia molto semplice.

PRESIDENTE. Ma in questo caso bisogna fare i calcoli a scalare. D'altra parte mi pare che qui si tenga troppo conto del costruttore e non si pensi affatto a coloro che abitano dentro alle costruzioni. Consideriamo il fatto che oggi, nei quartieri popolari, abbondano i balconi, mentre le finestre sono riservate, per lo più, alle costruzioni di lusso. A Roma, per esempio, al quartiere Parioli, vi sono meno balconi che non nelle zone del Prenestino o altri rioni altrettanto popolosi.

NAPOLITANO FRANCESCO. Non ho chiesto fino ad ora la parola perché mi riservavo di intervenire in sede di discussione generale del provvedimento. Vedo ora che tutti gli intervenuti si preoccupano di illustrare emendamenti e quindi ritengo che la discussione sia avviata decisamente sulle norme di cui agli articoli. Si intende, cioè, procedere articolo per articolo.

Poiché sono d'accordo sul provvedimento in generale, proporrei di cominciare pure la discussione degli articoli. Penso, quindi, che sia il caso di presentare subito gli emendamenti stessi.

PRESIDENTE. Poiché tutte le osservazioni che si sarebbero dovute fare in sede di discussione generale verranno fatte in sede di esame degli emendamenti — e questo mi pare ormai l'orientamento della discussione di questa legge — ritengo valida la richiesta dell'onorevole Napolitano. Resta comunque stabilito che, non essendo possibile riassumere i concetti in una discussione generale vera e propria, si debba adottare un sistema particolare procedendo all'esame delle norme articolo per articolo.

TOGNI GIULIO BRUNO. Insisto sulla necessità di avere una documentazione, sia pure sommaria, sulla situazione esistente.

PRESIDENTE. È molto difficile avere un quadro della situazione, dato che essa si presenta sotto aspetti estremamente diversi da città a città. Bisogna poi tener conto di tutte le eccezioni che non trovano neppure esatta rispondenza nella classifica dei comuni, in quanto, oltre al numero degli abitanti, bisogna tener conto di particolari situazioni delle singole località, come per esempio per la situazione dei comuni di importanza turistica. Qui si tratta di usare molto buon senso. Ad esempio, ero riuscito a raccogliere dei dati in tema di tassa sulle pubbliche affissioni; ma da essi non ho potuto dedurre alcuna conseguenza di omogeneità perché, anche in comuni appartenenti alla stessa categoria, varia il ragionamento che porta ad applicare per la stessa materia un tributo anziché un altro.

Qui siamo di fronte ad una tassa considerata fra le più trascurate dai Comuni; e quindi, semmai, dobbiamo partire da una presunzione, nobilitando la tassa stessa, facendola oggetto di una certa determinazione.

Ma soprattutto, come dicevo, occorre aiutarci nell'esaminare il problema con molto buon senso. Il discorso è lungo, ma bisogna pure arrivare ad una conclusione. Vi sono diverse situazioni, come quella presentata dall'onorevole Terragni per le auto, la cui soluzione porterebbe ad una tassa sulle auto che posteggiano nelle varie città. Obietta, ad esempio, l'onorevole Roselli che le auto già pagano una tassa allo Stato. Dopo di che, non possiamo pretendere che una macchina paghi per l'occupazione di ogni posto; però, se accettassimo il concetto che in tanto si paga in quanto il suolo pubblico è oggetto di speculazione a favore di privati, noi avremmo regolamentato il principio che riconosce giusto che il comune percepisca la sua parte sull'attività dei privati. Così dove c'è occupazione di area pubblica per posteggi ed attività di posteggiatori, si potrebbe stabilire che il comune deve avere la sua quota, mentre il comune stesso potrebbe ad esempio, concedere aree di posteggio gratuito a favore degli impiegati che si recano al lavoro col proprio automezzo.

Quindi, probabilmente, per dare una forma a tutti questi suggerimenti dovremmo ricondurre un po' il nostro ragionamento ad alcuni principi fondamentali. Se ci lasciasimo trascinare ad una analisi di classi, di categorie di comuni, di differenziazioni di lavoratori, daremmo il via a tutto un ragionamento analogico che ci porterebbe troppo lontani. Quindi dobbiamo attenerci rigorosamente, o quanto meno nel modo più aderente possibile, ad una impostazione di principio per poter concretare.

ANGELINO PAOLO. Allora il ragionamento vale anche per le vetture a cavalli.

PRESIDENTE. Infatti, per queste ho parlato di un certo omaggio sentimentale. A tale proposito debbo far presente che abito in una vallata dov'è contadini, una volta, allevavano molti cavalli di razza pregiata, ma, ora, i contadini hanno sostituito questi cavalli con mezzi meccanici per il loro lavoro, magari comprando delle mucche al posto del cavallo, operando così investimenti produttivi. Ecco perché ho parlato di omaggio sentimentale per le vetture a cavalli, ma se dovessimo fare un ragionamento economico — e conse-

guentemente un ragionamento fiscale — è evidente che dovremmo rivedere la posizione. Potrei andare avanti sulla questione dei massimali e minimali, riscontrati, appunto, in questa legge. Come principio generale, intanto, occorre stabilire che, per costituzione, le supercontribuzioni si intendono sempre applicate al massimo.

BIMA. Si parla, nella legge, anche di massimali per le vie secondarie?

PRESIDENTE. Di massimali per le vie secondarie non si parla, perché per questa forma di contribuzione si stabilisce, laddove è necessario, una singola via di entrata, ben limitata, però, per cui un minimo non diventa mai massimale.

Il principio che non si può andare al di sotto dei minimali, viene però osservato anche in questa legge.

In qualsiasi strada, per essere più chiari, anche in una zona di pieno sviluppo, quando si è stabilito un minimale non si può andare, al di sotto di esso, per le altre zone.

A Piazza Colonna, per rifare l'esempio dell'onorevole Terragni, stabilito un minimale di cinquemila lire per imposta fissa, non si può andare al di sotto di queste cinquemila lire per altre zone della città meno sviluppate e con minor traffico.

Ecco perché ho parlato di minimali. Al quesito che si pone con questa legge, non ho trovato altra risposta che questa: non si può andare al di sotto dei minimali. Occorre anche considerare che si vuole, d'altro canto, garantire una certa entrata ai comuni, con l'applicazione di questi minimali.

BIMA. Quest'ultimo concetto mi sembra, appunto, quello che in sostanza si vuole esprimere con questi minimali.

PRESIDENTE. Questo è infatti il loro senso e il loro significato.

Il problema della congruità, comunque, rimane sempre. Come rimane vivo il problema di una maggiore autonomia comunale.

È chiaro, comunque, che la maggiore autonomia comunale non vuol dire che il comune non deve applicare la tassa; il comune deve sempre applicare perché questa è una imposta d'obbligo. Nel caso particolare, il minimale può anche essere fissato in una simbolica lira, ma deve essere applicato d'obbligo.

A questo punto vorrei concludere la discussione che si è fatta finora. Poiché sono stati presentati diversi emendamenti, sui quali, come alcuni colleghi hanno d'altronde

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1962

suggerito, occorre pure meditare, proporrei di inviare gli emendamenti stessi alla stampa in ciclostile, rinviando l'esame degli articoli del provvedimento alla prossima seduta.

A questo proposito voglio però richiamare l'attenzione della Commissione, sulla necessità che un siffatto esame dei singoli articoli, comporta la attuazione di un certo criterio, altrimenti poi non riusciamo a dare un organico schema alla discussione stessa. Se noi, per esempio, volessimo togliere dalla discussione il problema dei minimali, è chiaro che, togliendolo da una parte, lo ritroveremmo dall'altra. Tutto è correlativo e legato insomma.

ROSELLI. Mi pare che noi siamo orientati a ridurre il minimale, ma non mai a toglierlo completamente.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei chiedere se possiamo considerare chiusa la discussione generale.

PRESIDENTE. Potremmo, se non vi sono altri oratori iscritti a parlare, considerare la discussione generale chiusa.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A conclusione della discussione generale, il Governo non ha nulla da aggiungere a quanto detto dall'onorevole Relatore. Nel corso della discussione mi pare che sono stati dati diversi suggerimenti.

A conclusione della discussione generale, non è che il Governo abbia molto da aggiungere alla interessante relazione del Relatore. La discussione generale è stata proficua in quanto sono stati espressi molti suggerimenti al Governo sotto forma di proposte migliorative del testo del disegno di legge governativo nonché all'attenzione ed eventuale approvazione da parte della Commissione; e penso che su di esse si potrà esprimere chiaramente il pensiero del Governo in sede di discussione dei vari articoli e relativi emendamenti.

Desidero soltanto aggiungere alle considerazioni fatte dal Presidente e Relatore all'inizio della discussione, peraltro lunga ed esauriente del disegno di legge, che le ragioni per le quali il Governo è stato, in certo qual modo, costretto a presentare il disegno di legge vanno a collegarsi alla nota sentenza n. 2 del 23 gennaio 1962, della Corte Costituzionale.

Circa l'esame di merito dei vari articoli del disegno di legge, così come sono stati approntati dagli uffici ministeriali, mi riservo di intervenire al momento della discussione dei singoli articoli ed emendamenti relativi. Vorrei soltanto aggiungere che per quanto ri-

guarda massimali e minimali, il Governo non ha indicato delle cifre senza compiere un preventivo, approfondito esame della situazione. E benché non sia possibile — come giustamente ha detto il Relatore — presentare una completa documentazione per quanto riguarda le imposizioni che vengono attualmente effettuate nei vari comuni, ed in particolare in quelli più grandi, tuttavia una certa indagine è stata fatta e le cifre indicate nel disegno di legge, come massimali e minimali, scaturiscono in base a questa indagine. E a me sembra che anche il Relatore abbia detto nella sua relazione che queste cifre costituiscono un po' una media di quelle che sono le imposizioni attualmente effettuate da vari comuni.

Per quanto riguarda tutte le altre osservazioni, alcune delle quali mi paiono molto interessanti, penso che noi potremo, nel tempo necessario, esaminare i vari emendamenti che verranno presentati e decidere quali potranno essere le proposte accoglibili. Allo stato attuale delle cose, il Governo, indubbiamente, chiede alla Commissione che si mantengano ferme alcune indicazioni ed alcune cifre di cui al disegno di legge. Però il Governo non esclude la possibilità, anche in seguito ai suggerimenti che sono stati presentati dalla Commissione nel corso di questa interessante discussione, di esaminare praticamente cosa possa essere fatto positivamente in merito. Adesso, il Governo non avrebbe altra possibilità — a meno di un rinvio della discussione — che effettuare un esame molto sommario delle varie proposte, tanto più che solo una parte di esse è già stata concretata in emendamenti, senza che venisse, cioè, espresso definitivamente il senso dell'emendamento. Però, al momento opportuno, è certo che quello che è possibile accogliere per migliorare lo strumento legislativo presentato dal Governo, verrà accolto, mentre sarà respinto quello che non può concordare con le finalità che hanno ispirato il Governo nell'approntamento del disegno di legge.

RAFFAELLI. Sono convinto che queste tariffe minime e massime inserite nel disegno di legge siano dissociate dalla realtà delle tariffe adottate dai vari Comuni e ritengo che anche i minimi siano in quasi tutti i casi, al di sopra di tutte le tariffe esistenti nei comuni: figuriamoci quindi che cosa dobbiamo pensare osservando i massimali previsti nel disegno di legge! Ma poiché l'onorevole Sottosegretario ha detto che questa stesura del disegno di legge è stata preceduta da una in-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1962

dagine, pregherei, ai fini della migliore discussione, che questi dati ci venissero forniti per meglio valutare la portata delle tariffe che vi vengono sottoposte.

Per quanto riguarda me e il mio Gruppo, mi riservo di presentare emendamenti rispondenti a quanto ho detto nel corso della mia esposizione.

PRESIDENTE. Considerato che tutti i membri della Commissione hanno convenuto sulla necessità di un breve rinvio della discussione di questo disegno di legge, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione proseguirà nella prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di
previdenza presso il Ministero del Tesoro.
(3139).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3139, concernente modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

L'onorevole Mello Grand, Relatore, ha chiesto di fare una dichiarazione.

MELLO GRAND, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Debbo informare che questa mattina, in merito al disegno di legge numero 3139, si è svolto un incontro tra il Rappresentante del Tesoro, i presentatori di emendamenti ed il vostro Relatore, e come conseguenza chiedo di accantonare, per breve termine, il disegno di legge per dar tempo di trovare una migliore convergenza fra le tesi del Governo e quelle dei presentatori di emendamenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi. Per questa settimana la nostra Commissione terrà solamente la riunione odierna; abbiamo, in verità molti provvedimenti all'esame, ma buona parte di essi sono bloccati dalle mancate possibilità di finanziamento.

Ad ogni modo penso, dalla prossima settimana, di svolgere con periodicità bisettimanale le nostre consuete sedute di lavoro.

RAFFAELLI. Mi permetto richiedere che venga messa all'ordine del giorno la discussione di una mia proposta di legge: quella recante il numero 513 riguardante la vendita a trattativa privata al Comune di Vecchiano di un arenile di proprietà demaniale, anche perché probabilmente sono stati rimossi gli ostacoli che nella precedente discussione ci impedirono di giungere fino alla conclusione.

Mi rivolgo ancora all'onorevole Presidente se non ritiene dover iscrivere all'ordine del giorno della nostra Commissione, la proposta di legge del collega onorevole Vestri, di cui sono, tra gli altri, firmatario, che attiene alla modifica della legge sulle imposte per le affissioni e la pubblicità.

Come ella sa, come me e meglio di me, detta legge ha dato luogo ad inconvenienti straordinari, tali che in talune città non fu possibile — per esempio — ai partiti politici di effettuare propaganda murale attraverso l'affissione di manifesti. La legge sulle pubbliche affissioni ha dato luogo ad una specie di sciopero indeterminato da parte degli esercenti cinematografici per l'affissione di manifesti perché probabilmente il meccanismo di applicazione, nell'interno di grandi e medie città, ha provocato un salto tariffario così grande da rendere antieconomico se non proibitivo agli esercenti stessi ed impossibile ai partiti politici un normale uso di questo mezzo di propaganda.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Autorizzazione alla stipula di una convenzione d'impegno alla cessione in favore del Comune di Arona dell'immobile demaniale ivi ubicato e denominato " Palazzo della Dogana " valutato lire 55.300.000 a titolo di permuta alla pari di un edificio da costruire in detta località a cura e spese

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 MARZO 1962

del Comune medesimo e da destinare a sede degli Uffici finanziari ». (3452).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Armaroli, Bigi, Bima, Castellucci, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, De Martino Francesco, Mello Grand, Miccolis Maria, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Radi, Raffaelli, Raucci,

Restivo, Roselli, Rossi Paolo Mario, Scarlato, Terragni, Togni Giulio Bruno, Valsecchi, Venturini, Zugno.

È in congedo:

Schiratti.

La seduta termina alle ore 13,10.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI